

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI - LINGUITI"

P.zza Giovanni XXIII, 3 – 84095 Giffoni Valle Piana (Sa)

Segreteria Tel/Fax: 089 868360 - C.M. SAIC857007 - C.F. 80025860653

saic857007@istruzione.it - saic857007@pec.istruzione.it

Circolare n. 9

Oggetto: **Fruizione delle ferie del personale scolastico a tempo determinato – obblighi e modalità di fruizione**

Si richiama l'attenzione dei docenti a tempo determinato con contratto di lavoro avente scadenza al **30 giugno** sulla disciplina relativa alla fruizione delle ferie maturate durante il rapporto di lavoro.

La fruizione delle ferie costituisce un diritto irrinunciabile del lavoratore e, contestualmente, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure organizzative necessarie affinché il personale possa effettivamente usufruirne.

In tale prospettiva, si richiama la nota dell'USR Campania prot. n. 1904 del 10/01/2025, con la quale è stato evidenziato l'obbligo del datore di lavoro di invitare tempestivamente tutto il personale in servizio, compreso quello a tempo determinato, a fruire delle ferie, prestando particolare attenzione ai periodi di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario scolastico regionale.

Periodi di sospensione delle attività didattiche

Per il personale docente a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, i periodi di sospensione delle attività didattiche rappresentano, in relazione alla specifica disciplina applicabile, periodi nei quali può essere programmata e fruita la parte di ferie spettante, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

I docenti sono pertanto invitati a **programmare e richiedere tempestivamente le ferie maturate**, utilizzando le procedure adottate dall'Istituzione scolastica.

L'Ufficio Personale provvederà, per quanto di competenza, a rendere disponibili le informazioni relative al monte ferie maturato e alla relativa situazione individuale.

Invito formale alla fruizione delle ferie

Con la presente, il personale interessato è **formalmente invitato a fruire delle ferie maturate e maturande nei periodi utili antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro**, secondo le modalità previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.

Il presente invito è formulato al fine di consentire a ciascun dipendente di programmare per tempo la fruizione delle ferie e di evitare che la mancata fruizione possa dipendere

dall'assenza di un'adeguata informazione o dalla mancata possibilità concreta di usufruirne.

Il dipendente è pertanto tenuto a presentare le proprie richieste di ferie con congruo anticipo, secondo le modalità stabilite dall'Istituzione scolastica.

Mancata fruizione delle ferie

Si informa il personale che la normativa vigente disciplina espressamente le conseguenze della mancata fruizione delle ferie e il diritto all'eventuale trattamento economico sostitutivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, qualora la mancata fruizione delle ferie sia riconducibile a una **scelta consapevole del lavoratore**, il quale, pur essendo stato adeguatamente informato e posto nelle condizioni di fruire delle ferie, abbia volontariamente omesso di farlo, non è dovuto il trattamento economico sostitutivo nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Resta fermo che l'Amministrazione è tenuta a garantire al lavoratore una concreta possibilità di fruire delle ferie e a fornire un'informazione tempestiva e adeguata circa la necessità di usufruirne e le conseguenze della loro mancata fruizione.

Pertanto, la presente circolare deve intendersi quale **formale informativa e invito alla programmazione e alla fruizione delle ferie**, fermo restando che ogni singola situazione sarà valutata sulla base delle concrete circostanze del rapporto di lavoro.

Adempimenti del personale

I docenti interessati sono invitati a:

1. verificare presso l'Ufficio Personale il numero di giorni di ferie maturati e non ancora fruiti;
2. programmare la fruizione delle ferie nei periodi utili;
3. presentare tempestivamente le relative richieste attraverso la procedura in uso nell'Istituto;
4. attenersi alle disposizioni organizzative impartite dalla Dirigenza;
5. segnalare tempestivamente eventuali impedimenti oggettivi che rendano impossibile la fruizione delle ferie nei periodi programmati.

La collaborazione del personale è necessaria al fine di garantire il corretto esercizio del diritto alle ferie e, al contempo, prevenire situazioni di mancata fruizione nonché il conseguente contenzioso.

La presente circolare viene pubblicata all'Albo online e sul sito istituzionale ed è portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Si allega, per opportuna conoscenza, la normativa di riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela RUFFOLO)



DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 , n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ***((nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))***. (12G0117)

Vigente al: 7-9-2026

Titolo			I
Disposizioni	di	carattere	generale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77](#) e [87 della Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto, già disposto dal [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), nonché di garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

EMANA

il seguente decreto-legge

OMISSIS

Art. 5

Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.

2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. (46)

(70)

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo

previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti

((...))

((Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.))

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme

indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. (6)

((122))